

## CITTÀ di BISCEGLIE

### Verbale del collegio dei revisori n.16.2025

L'anno 2025, il giorno 30 giugno alle ore 16,21, dietro regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Bisceglie, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Sandro Tramacere e Arcangelo Bicchieri, presso la sede comunale, per l'ordine dei lavori relativo a parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 23/05/2025, avente ad oggetto Riconoscimento debito fuori bilancio - ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 92/2025 del GdP di Bisceglie F.G. c/ comune \_avv. P. Gagliardi per un importo complessivo pari a euro 840,03.

Il GdP condannava il Comune di Bisceglie al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del difensore antistatario della controparte, per un importo complessivo di euro 840,03. La condanna derivava dalla soccombenza nel giudizio relativo alla elevazione di una multa della Città di Bisceglie.

Il Collegio ha ricevuto con nota di trasmissione prot. 2025-06-16 – 0040081 a mezzo email in data 16.6.2025, con proposta consigliare recante il numero 80 del 23/05/2025, copia della sentenza, schema di deliberazione, prenotazione di impegno sul castelletto del capitolo e pareri tecnico e contabile, breve relazione. Si dà atto che i presenti hanno singolarmente proceduto agli approfondimenti istruttori, e che la bozza del presente verbale è stata predisposta prima del presente verbale.

Il collegio deve preliminarmente dar conto che il bilancio di previsione 2025-2027 è stato approvato dal Consiglio comunale con Delibera n.14 del 06/03/2025.

Giova rammentare che il responsabile finanziario, nel proprio parere di regolarità, ha espresso la seguente frase: “trattasi di atto di negligenza comportante quindi perdita di entrata e aggravio di spesa. Il riconoscimento è subordinato all'acquisizione del parere dell'organo di revisione.” Anche a seguito di tanto, il Collegio ha inteso richiedere, per il tramite dello stesso, l'identificazione della stessa negligenza, mercè mail ordinaria, del 20/6/2025, ore 19,47. Il comandante P.L. ha offerto la relazione prot. C\_A883 - 1 - 2025-06-25 – 0042771 dalla quale si evince che “non sussistono errori

procedimentali rilevanti da cui possa derivare responsabilità amministrativa per negligenza nelle attività compiute”.

Dalla ivi allegata relazione istruttoria si evince che il verbale era del 2016; che in termini veniva notificato l'accertamento della violazione, con copia all'interessato; che in quell'anno e negli anni immediatamente successivi la gestione delle notifiche veniva effettuata da società esterne, e che l'ultima di esse avrebbe emesso ingiunzione nel 2020, ma restituita per indirizzo insufficiente; che dopo ben altri quattro anni veniva inoltrata nuova ingiunzione all'autore della violazione, con indirizzo del tutto simile, salvo una lettera dopo il civico; che la società esterna ha ritenuto di ritenere già la prima notifica produttiva di effetti; che il difensore dell'autore della violazione impugnava codesto secondo atto in data 3/1/2025; che il difensore dell'ente abbia depositato una nota di annullamento in autotutela della seconda ingiunzione.

Da sentenza, appare che la notifica dell'ingiunzione sia avvenuta oltre cinque anni dalla notifica dell'accertamento della violazione, anche considerando le sospensioni COVID, essendo irrilevante la notifica dell'ingiunzione del 2020; non è ivi citato alcun deposito di autotutela alcuna.

Traspaiono da quanto narrato: il ritardo di notifica della seconda ingiunzione da parte della società esterna; la temerarietà (termine qui usato in senso a-tecnico) della seconda ingiunzione e la presunta mancanza di alcun deposito di annullamento in autotutela. Tuttavia, è singolare che l'ammontare da pagarsi per DFB, come risultante dalla proposta n. 80 qui scrutinata, sia per oltre il 20 % superiore a quanto dovuto, partendo dall'ammontare liquidato in sentenza e per come ammesso dalla relazione istruttoria allegata al summenzionato prot. C\_A883 - 1 - 2025-06-25 - 0042771, nonostante l'asserzione, succitata, della non sussistenza di errori procedimentali rilevanti da cui potesse derivare responsabilità amministrativa per negligenza nelle attività compiute. Gli è che vi è scarso dettaglio di computo nel prospetto di calcolo riportato in proposta. Sarebbe opportuno che vi sia un dettagliato sviluppo, partendo dalla esatta liquidazione di sentenza, provvisto delle aliquote applicate (l'IVA, ad esempio, può ben variare a seconda del soggetto passivo), sì da consentire un semplice controllo di quanto computato.

Con apposita PEC indirizzata dal presidente dello scrivente collegio alla PEC del comando P.L. datata 25 giugno 2025, ore 19,08 è stato richiesto di riliquidare e ripresentare quanto a riconoscersi con la proposta n.80.

Si richiede che il Segretario generale, nello svolgimento dei suoi compiti di sovrintendenza delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, di cui al comma 4, art. 97 TuEL, valuti il ritardo di notifica della seconda ingiunzione da parte della società esterna, verifichi se la difesa municipale abbia depositato davanti al GdP, o meno, l'annullamento in autotutela e faccia modificare, in senso di maggior dettaglio, lo specchietto usualmente contenuto nelle proposte di riconoscimento di DFB.

Si conclude nel senso che la proposta n.80 è ad uno stadio immaturo per poter recare il riconoscimento di DFB alcuno.

Del che è verbale, redatto alle ore 16,25.

Mario Aulenta

Sandro Tramacere

Arcangelo Bicchieri

